



COMUNE DI MASSA DI SOMMA
(Città Metropolitana di Napoli)
"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."
Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)
Tel. 081 7883211 - Fax 081 18866409



ORDINANZA N° 21 DEL 27/05/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente emessa a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Sindaco è autorità sanitaria locale (*in primis* Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 217), e in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
- le aree incolte, siano essi giardini, cortili e/o terreni recintati e non, siti all'interno del centro abitato e non, in stato di abbandono e/o poco curati determinano la presenza della vegetazione incolta che offre di fatto rifugio per animali randagi, roditori, oltre che per insetti alati e striscianti che completano il loro ciclo vitale in questi luoghi trascurati;
- con l'avvento della stagione estiva gli inconvenienti igienico-sanitari sopra esposti risultano aggravati dall'aumento della temperatura che, peraltro, facilita la propagazione di incendi, in quanto la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti nell'area limitrofe;
- sul territorio comunale insistono terreni ed aree libere con presenza di erbe incolte, rovi, accumuli ed abbandoni di materiali di varia natura, per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, determinando gli inconvenienti sopra descritti con potenziale rischio per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO CHE:

- la presenza di vegetazione incolta e secca, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature potrebbero diventare o fonte di innesco o facilitare il propagarsi di incendi, e ciò potrebbe arrecare gravi danni al patrimonio di proprietà pubblica e/o privata, nonché alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico interesse presenti sul territorio;
- è necessario intervenire con la pulizia del fondo affinché lo stesso fondo non diventi focolaio di infestazione da parte di animali nocivi o di infezioni;
- necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale, con la quale obbligare i proprietari dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino ad assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico – sanitari, nonché eventuali incendi, con potenziali rischi per la salute e per l'incolumità a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni ed aree;

VISTI:

- il R.D. n. 1265 del 27/07/1934 (T.U. delle leggi sanitarie) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 13 della legge 23/12/1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile);
- il D. lgs. n. 152 del 03/04/2006 "norme in materia ambientale e s.m.i.";

- la Legge n. 353 del 21/11/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi"
- il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, che detta norme in materia paesaggistica;

per la tutela della salute pubblica e sicurezza urbana,

ORDINA

- a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole coltivate e non, di aree verdi urbane, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri e di linee stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali a verde, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione infestante, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono su cigli delle strade o invadono aree pubbliche e alla rimozione di materiale incendiabile accumulato, di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, soprattutto per l'intero periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- che la sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca in genere presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno e/o all'esterno dei centri urbani, devono essere completamente eliminati e/o smaltiti;

CHIARISCE

- che in conformità a quanto stabilito negli "indirizzi e criteri operativi per la realizzazione delle sistemazioni agrarie forestali del parco nazionale del Vesuvio" approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco nazionale del Vesuvio n°18 del 23/05/2018; che per i fondi rustici ricadenti nel Parco nazionale del Vesuvio, la loro pulizia, ivi comprese i coltivi abbandonati e le lavorazioni agricole in appezzamenti non già oggetto di ordinaria coltivazione, devono essere oggetto di comunicazione all'Ente Parco, attraverso i moduli prestampati a cura dell'Ente Parco, al fine di garantire l'informazione del richiedente sulle modalità di esecuzione delle opere da farsi; sono oggetto a semplice comunicazione anche:
 - a) La sostituzione di essenze ma solo quelle della stessa specie e di cultivar tipiche dell'area vesuviana
 - b) Le lavorazioni di pulizia che non comportano il alcun modo movimento di terra per un a profondità maggiore di 40 cm. né modifiche al regime delle acque superficiali.
- che in tutto il territorio comunale tutti gli interventi non compresi fra quelli sopra elencati, nonché quelli da eseguirsi su coltivi rinaturalizzati e funzionali alla conservazione delle biodiversità e quelli che modificano l'assetto morfologico, produttivo, oppure i caratteri paesaggistici e culturali tradizionali del fondo, sono invece oggetto di specifiche autorizzazione da parte degli Enti preposti;

CHIARISCE, altresì,

che i soggetti inadempienti:

- saranno responsabili dei danni che, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza e saranno soggetti a risarcire i danni causati sempreché non costituisca reato penale;
- saranno oggetti delle seguenti sanzioni:
 1. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
 2. per tutti gli altri divieti e obblighi non rispettati i trasgressori saranno puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
 3. qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al predetto comma 2, sarà inoltrata denuncia alla competente A.G. (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.);
 4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore ad euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21/11/2000. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INCARICA

il locale Comando di Polizia Municipale e le forze dell'ordine civili e militari per la sorveglianza sull'esatta osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventualmente eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione con applicazione della relativa sanzione.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga portata a conoscenza anche mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale del Comune (www.comune.massadisomma.na.it);
- che la presente Ordinanza venga trasmessa: alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, alla Stazione Carabinieri di San. Sebastiano al Vesuvio, alla Stazione Carabinieri Parco di San Sebastiano al Vesuvio, al Comando di Polizia Locale di Massa di Somma, al Commissariato P.S. di San Giorgio a Cremano, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Casalnuovo, all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
- che il Responsabile del quarto Settore provveda, utilizzando anche la protezione civile, alla diffusione della presente, ai servizi di perlustrazione e controllo del territorio.

RENDE NOTO CHE

avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Campania, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Massa di Somma, li 27/05/2021

IL SINDACO
(dott. Gioacchino Madonna)

